

COMUNE DI SANT'URBANO

Provincia di Padova

C.C. N. 34 del 23-11-2022**Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale**

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS. 19.08.2016 N. 175 DETENUTE AL 31.12.2021 - APPROVAZIONE.

L'anno **duemilaventidue** il giorno **ventitre** del mese di **novembre** alle ore **19:00**, in questa Sede Municipale, per determinazione del Vice Sindaco con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria - Seduta Pubblica di Prima convocazione.

Eseguito l'appello risulta:

FIOCCO DIONISIO	Assente
GUERRA UMBERTO	Presente
TEMPORIN GUIDO	Presente
BERGO MARCO	Presente
TARGA BERTILLA	Presente
BUSINAROLO SAMUEL	Presente
ROVERON RAFFAELLA	Presente
GIONA DANIELE	Presente
RANICOLO EMILY	Assente
GUSELLA LUIGI	Presente
DEGETTO GIUSEPPE	Presente

(P)resenti n. 9, (A)ssenti n. 2

Assiste il Segretario Comunale RAVAZZOLO MIRIAM.

Il Presidente Sig. TEMPORIN GUIDO nella sua qualità di VICE SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare sull'oggetto indicato.

Designati a scrutatori della votazione i Signori:

BERGO MARCO
BUSINAROLO SAMUEL
GIONA DANIELE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

VISTO che l'art. 4, comma 1 del ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.) prevede che le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *“in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”*;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

DATO ATTO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, comma 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;

- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, comma 2, T.U.S.P.:
- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, comma 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Sant'Urbano e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTI gli indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche emanate dal Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze e dalla Corte dei conti;

RILEVATO che sotto il profilo soggettivo, sono oggetto di rilevazione sia le partecipazioni dirette, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società sia le partecipazioni indirette, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente; mentre i consorzi tra Comuni, che non rivestono forma societaria, non sono oggetto di razionalizzazione per le partecipazioni degli enti comunali in detti consorzi;

DATO ATTO che l'unica partecipazione detenuta dal Comune di Sant'Urbano risulta essere rappresentata da Acquevenete S.p.a., società che gestisce il servizio idrico integrato;

VALUTATE, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 3 del D.Lgs. n. 267/2000 (allegato B);

VISTO come ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, il Responsabile dell'Area economico finanziaria ha rilasciato il parere formale di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il parere di regolarità contabile;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

SI PROPONE

1. di approvare la ricognizione al 31/12/2021 delle società in cui il Comune di Sant'Urbano detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/08/2016 n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/06/2017 n. 100 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica, allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto che la ricognizione effettuata ***non prevede*** un piano di razionalizzazione;
3. di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
4. di dare atto che la relazione tecnica riassume i dati di cui al modello standard della ricognizione al fine di agevolare la compilazione dell'applicativo Partecipazioni del Dipartimento del Tesoro (<https://portaletesoro.mef.gov.it>);
5. di disporre la comunicazione della ricognizione mediante l'applicativo Partecipazioni del Dipartimento del Tesoro (<https://portaletesoro.mef.gov.it>) dando atto che le informazioni sono rese disponibili anche alla Sezione di Controllo per la Regione Veneto della Corte dei conti nonché alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del decreto legislativo 175/2016, presso il Ministero dell'economia e delle finanze;
6. di disporre la trasmissione della presente deliberazione alla società partecipata del Comune;
7. di pubblicare nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente il presente provvedimento in materia di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, ai sensi della lettera d-bis) dell'art. 22 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il Vicesindaco Temporin Guido spiega che si tratta di un adempimento obbligatorio di verifica delle proprie partecipazioni che il Comune di Sant'Urbano detiene ovvero Acquevenete e la sua partecipazione indiretta.

Chiede di intervenire il Segretario comunale che evidenzia come, seppure i Consorzi tra comuni non rientrano nell'alveo della ricognizione, è doveroso ricordare come quest'anno l'Amministrazione comunale abbia concluso un importante lavoro che ha portato alla chiusura del Consorzio Valgrande con relativi risparmi di spesa per circa 25.000 euro l'anno. Si tratta di un obiettivo importante per la Giunta comunale attuale, che coincide con quella scorsa, che ha concluso con successo un percorso costellato da difficoltà.

In assenza di interventi, il Vicesindaco pone in votazione la proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione così come sopra articolata;

VISTO il parere favorevole espressi dai Responsabili di Servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione, ai sensi dell'art.49 del citato T.U.E.L. n. 267/2000;

CON VOTI FAVOREVOLI di n. 7 e **ASTENUTI** di n. 2 (Guerra Umberto e Giona Daniele) dei n. 9 consiglieri presenti in aula, espressi per alzata di mano, accertati con l'ausilio degli scrutatori e proclamati dal Vicesindaco-Presidente

DELIBERA

di far propria la proposta di deliberazione suestesa nella sua formulazione integrale, ovvero senza alcuna modificazione, né integrazione.

Letto approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to TEMPORIN GUIDO

Il Segretario Comunale
F.to RAVAZZOLO MIRIAM

PARERI AI SENSI DELL'ART.49 DEL D.LGS. N.267/2000

Oggetto: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS. 19.08.2016 N. 175 DETENUTE AL 31.12.2021 - APPROVAZIONE.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto l'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- Esaminata la proposta di deliberazione relativa all'oggetto sopra menzionato;
- In ordine alla regolarità tecnica della sujestesa proposta con i limiti relativi alle proprie competenze e conoscenze normative:

ESPRIME

il seguente parere: Favorevole

Data 18-11-2022

Il Responsabile del servizio
F.to Lorenzetto Zeno

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

- Visto l'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- Esaminata la proposta di deliberazione relativa all'oggetto sopra menzionato:

ESPRIME

in ordine alla regolarità contabile della sujestesa proposta il seguente parere: Favorevole

Data 18-11-2022

Il Responsabile del servizio
F.to Lorenzetto Zeno